



**REGOLAMENTO ORGANICO
DELLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE
DEL COMUNE DI MENDRISIO**



CAPITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Aziende Municipalizzate

Le Aziende municipalizzate del Comune di Mendrisio assumono il servizio per la fornitura di energia elettrica, del gas, dell'acqua potabile, su tutto il territorio del Comune, con diritto di privativa ai sensi della Legge cantonale sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (in seguito legge).

Art. 2 – Sezioni

Sono così costituite, separatamente dall'Amministrazione ordinaria del Comune:

- le aziende municipalizzate del Comune di Mendrisio con le sezioni elettricità, gas ed acqua.

Esse sono organizzate ed amministrate in conformità delle leggi vigenti e del presente regolamento.

Art. 3 – Concessioni

Le aziende possono assumere, in via di concessione, nelle forme e con le modalità previste dalla legge, i servizi di loro pertinenza anche in altri comuni.

Art. 4 – Amministrazione

L'amministrazione delle aziende è autonoma e distinta da quella degli altri rami della gestione comunale.

CAPITOLO II. ORGANI DELLE AZIENDE

Art. 5 – Organi

Gli organi delle aziende sono:

- il Consiglio Comunale
- il Municipio
- la Commissione Amministratrice
- la Commissione di revisione
- la Direzione



Art. 6 – Il Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale:

- adotta il regolamento organico dei dipendenti e le sue modifiche
- accorda i crediti suppletivi su proposta del Municipio
- autorizza l'acquisto, l'alienazione e la commutazione dei beni immobili delle aziende
- approva i preventivi ed i conti consuntivi
- nomina la Commissione di revisione
- esercita in genere le attribuzioni che gli sono conferite dalla legge e dal presente regolamento
- autorizza il Municipio a stare in causa

Il consenso per stare in causa non è necessario per le vertenze amministrative e quelle relative all'incasso delle bollette per forniture o prestazioni, nelle procedure sommarie, nonché per le azioni possessorie o provvisoriale.

Art. 7 – Il Municipio

Il Municipio rappresenta le aziende di fronte ai terzi ed in giudizio, inoltre:

- presenta al Consiglio Comunale i preventivi ed i conti consuntivi, e quando occorra, le domande di creditori suppletivi
- nomina il direttore ed il personale con le formalità previste dal regolamento organico dei dipendenti del Comune
- prepara e sottopone al Consiglio Comunale i regolamenti di sua competenza ed eventuali loro modifiche
- approva l'organigramma delle aziende
- approva le tariffe ed adotta gli altri regolamenti speciali delle aziende
- nomina la Commissione Amministratrice e ne designa il Capo Dicastero ed il suo sostituto
- esercita tutti gli attributi che la legge o i regolamenti non conferiscono ad altri organi

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

Art. 8 – a) Principio

Le aziende sono affidate ad una Commissione Amministratrice nominata dal Municipio ogni quattro anni con il sistema del voto limitato.

Art. 9 – b) Composizione

La Commissione Amministratrice è composta da sette membri compreso il Municipale Capo Dicastero, quale presidente.

Vi fa inoltre parte il Sindaco con voto consultivo.

Alle sedute partecipano, senza diritto di voto, il Direttore o un suo supplente, ed il Segretario delle aziende, il quale tiene il verbale della seduta.



Art. 10 – c) Requisiti per la nomina

Della Commissione Amministratrice possono farne parte tutti i cittadini aventi i requisiti per essere Municipali.

Le nomine fatte durante il quadriennio scadono alla fine dello stesso.

Art. 11 – d) Incompatibilità

Non possono far parte della Commissione Amministratrice i dipendenti delle aziende ed i loro parenti nei gradi previsti dalla LOC per i Municipali.

Art. 12 – e) Competenze

Alla Commissione Amministratrice compete in particolare:

- l'esecuzione delle risoluzioni municipali e la sorveglianza generale sulle aziende
- le proposte per la nomina dei dipendenti
- le proposte circa le tariffe e le loro modifiche
- l'autorizzazione alla Direzione per l'acquisto e la delibera di appalti nei limiti dei crediti disponibili. Le opere o forniture richieste per la costituzione o l'esercizio delle aziende, potranno essere deliberate senza le formalità del pubblico concorso
- l'autorizzazione alla Direzione ad assumere personale straordinario per una durata fino a tre mesi
- la sorveglianza generale sui lavori delle aziende
- le proposte circa l'estensione del servizio delle aziende, la destinazione degli utili, e le modifiche dei regolamenti
- la discussione delle relazioni e proposte della Direzione e la concretazione dei preavvisi destinati al Municipio
- il controllo sull'andamento tecnico, contabile e finanziario delle aziende

Art. 13 – f) Convocazione

La Commissione Amministratrice viene convocata dal Capo Dicastero ogni qualvolta lo ritiene opportuno. Potrà anche essere convocata dietro domanda di tre membri. In ogni caso dovrà radunarsi possibilmente una volta al mese.

Per la validità delle sue deliberazioni, è richiesta la presenza di almeno quattro membri.

Art. 14 – g) Indennità

I membri della Commissione Amministratrice ricevono per le sedute un'indennità pari a quella corrisposta per le altre Commissioni Comunali.



LA COMMISSIONE DI REVISIONE

Art. 15 – a) Composizione

La Commissione di revisione è composta da tre membri e due supplenti nominati ogni anno dal Consiglio Comunale in sede di preventivo con il sistema del voto limitato.

Un membro ed un supplente almeno dovranno essere scelti in seno al Consiglio Comunale. Possono farne parte tutti i cittadini aventi i requisiti per essere Municipali.

Art. 16 – b) Presentazione rapporti

I rapporti della Commissione di revisione sui bilanci delle aziende, devono essere presentati al Municipio almeno tre settimane prima della seduta ordinaria primaverile del Consiglio Comunale in cui si discutono i consuntivi.

Art. 17 – c) Esame degli atti

I membri della Commissione di revisione hanno la facoltà di esigere in ogni tempo la produzione dei libri e dei giustificativi contabili delle aziende e di verificare lo stato di cassa.

Art. 18 – d) Attribuzioni

Gli attributi, gli obblighi e le responsabilità della Commissione di revisione, sono quelli previsti dal C.O., le cui disposizioni sono pure applicabili per stabilire le responsabilità dei revisori.

Art. 19 – e) Indennità

I membri della Commissione di revisione ricevono per le sedute un'indennità pari a quella delle altre Commissioni Comunali.

Art. 20 – La Direzione

Il Direttore dipende dalla Commissione Amministratrice rispettivamente dalla Municipalità. Ad egli incombe in particolare:

- la responsabilità della conduzione delle aziende nei confronti del Municipio
- il promovimento dello sviluppo delle aziende
- la presentazione della proposta dei bilanci preventivi e consuntivi delle aziende, al Municipio, tramite la Commissione Amministratrice
- l'esercizio di tutte le funzioni che gli sono attribuite dal Municipio



CAPITOLO III. PERSONALE

Art. 21 – Il personale

Lo statuto del personale delle aziende municipalizzate è quello previsto dal regolamento organico dei dipendenti del Comune.

CAPITOLO IV. I CONTI

Art. 22 – Contabilità

La contabilità è tenuta dal servizio contabile delle aziende municipalizzate, separatamente da quella comunale.

Art. 23 – Conti preventivi

I conti preventivi, allestiti dalle aziende, sono sottoposti al Consiglio Comunale nella seduta ordinaria autunnale, tramite la Municipalità.

Art. 24- Conti consuntivi

I conti consuntivi ed i relativi bilanci, unitamente ai rapporti delle commissioni di revisione, sono sottoposti al Consiglio Comunale nella seduta ordinaria primaverile, tramite la Municipalità.

Art. 25 – Destinazione dell'utile

L'utile netto d'esercizio, dedotti gli interessi e l'ammortamento degli impianti e del patrimonio, deve essere destinato:

- alla creazione di fondi di riserva, di ammortamento e di rinnovamento
- al miglioramento del servizio
- alla riduzione delle tariffe
- a favore dell'erario comunale

Art. 26 – Disavanzi d'esercizio

Eventuali disavanzi d'esercizio sono di regola riportati a nuovo.

Nel caso di particolari sezioni o servizi, che per loro natura non permettono il conseguimento di utili, il disavanzo è assunto dal Comune.

La relativa decisione spetta al Consiglio Comunale che si pronuncia in sede di approvazione del consuntivo.



CAPITOLO V. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 – Norma abrogativa

Il presente regolamento organico abroga quello precedentemente in vigore ed ogni altra disposizione incompatibile o contraria.

Art. 28 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato avvenuta il 10 agosto 1993.